Sindacato Intercategoriale dei Comitati di Base

S.in. Cobas

Coordinamento Nazionale: via Ettore Ponti 40 - 20143 Milano - tel. 02-89159171 - fax 02-89190527 - www.sincobas.it Coordinamento Provinciale: via del Plebiscito 32 - 03100 Frosinone - telefax 0775-210312 - sincobasfr@libero.it



Al Sindaco comune di Casalattico Al Presidente XIV Comunità Montana

Oggetto: chiarimenti lavori socialmente utili

Sigg.ri,

si ricorda che nei confronti dei lavoratori socialmente utili si applica la disciplina concernente il rapporto che si ha con i normali lavoratori dipendenti.

La Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 100 del 26 luglio 1998 "Lavori Socialmente Utili. Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e Decreto Interministeriale 21-5-1998. Prime direttive attuative", al paragrafo 2.6, Il rapporto di utilizzazione, ribadisce quanto supposto «Le attività di LSU sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo durante il quale continua ad essere corrisposto l'assegno. Si ritiene che il predetto periodo debba corrispondere a quello previsto per le ferie dei lavoratori dipendenti dell'ente utilizzatore occupati a tempo pieno o parziale. L'assegno viene corrisposto anche nelle giornate di assenza per malattia della quale deve essere fornita adeguata documentazione. L'assegno viene corrisposto anche in caso di assenza per infortunio o malattia professionale non coperte dall'indennità erogata dall'INAIL e in caso di assenze effettuate per assistere i familiari conviventi portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/92 e per la partecipazione ad assemblee sindacali alle condizioni previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore».

Da queste note e da accordi presi dalle parti sociali in altri enti si evince che l'utilizzo dei LSU è organizzato come i normali lavoratori dipendenti. Nel caso di feste nazionali o del patrono che ricadano in giorni feriali le ore non lavorate dagli LSU non vanno recuperate, come non vanno recuperate quelle dei lavoratori dipendenti. Così come i LSU non sono tenuti a lavorare nei giorni di chiusura dell'ente. «Nel caso di impegno per un orario superiore, ad essi compete il corrispondente importo integrativo determinato con riferimento alla retribuzione dei dipendenti dell'ente utilizzatore che svolgono analoghe mansioni», ribadisce la circolare 100/98.

Distinti saluti.

Frosinone 19 novembre '03

Paolo lafrate

PS. Per informazioni relative alla legislazione in materia **Errore. Il segnalibro non è definito.** area precariato LSU/LPU.